

EBA/GL/2020/10

---

23 luglio 2020

---

## Orientamenti

---

---

relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19

# 1. Conformità e reporting

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup> per l'anno 2020 (SREP 2020 pragmatico). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 25 settembre 2020 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte dell'autorità competente, questa è ritenuta dall'ABE non conforme ai presenti orientamenti. Le notifiche dovrebbero essere inviate, trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/10», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano l'applicazione pragmatica degli orientamenti EBA/GL/2014/13 (gli orientamenti SREP) per il processo di revisione e valutazione prudenziale relativo al ciclo SREP 2020.

### Destinatari

6. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 23 luglio 2020.

## 4. Lo SREP 2020 alla luce della crisi di COVID-19

---

8. Negli orientamenti SREP è inserito dopo il paragrafo 15 un nuovo paragrafo 15 *bis*, così formulato:

«Le autorità competenti possono adeguare le valutazioni relative al ciclo SREP 2020 per tenere conto delle circostanze eccezionali conseguenti alla pandemia di COVID-19 e garantire un'applicazione adattata dei presenti orientamenti durante la crisi di COVID-19. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero garantire che gli adeguamenti da esse apportati siano conformi all'allegato 4.»

9. Negli orientamenti SREP è inserito dopo l'allegato 3 un nuovo allegato 4, che recita:

«Allegato 4.

### Aree d'interesse dello SREP 2020 alla luce della crisi di COVID-19

1. Al fine di individuare i rischi e le vulnerabilità più rilevanti per gli enti nel contesto della crisi di COVID-19, le seguenti informazioni fornite dagli enti dovrebbero essere considerate il principale contributo per lo SREP, ove appropriate:
  - a. modifiche rilevanti;
  - b. rischi e vulnerabilità principali;
  - c. ICAAP e ILAAP.
2. L'ICAAP e l'ILAAP dovrebbero supportare la valutazione complessiva della solidità e sostenibilità dell'ente compiuta dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono chiedere informazioni aggiornate relative all'ICAAP/ILAAP qualora reputino che informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti siano divenute obsolete; diversamente, le autorità competenti dovrebbero poter fare affidamento sulle informazioni già disponibili.
3. La natura idiosincratICA (connessa alle specificità di un ente) della revisione prudenziale non dovrebbe essere influenzata dallo SREP pragmatico 2020.
4. Nel focalizzare la propria valutazione nell'ambito dello SREP pragmatico 2020 le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione ai seguenti livelli di rischio/controlli del rischio, ove appropriato:

- il rischio di credito, in particolare la gestione del rischio di credito nonché le tendenze negli accantonamenti e la loro copertura;
- il rischio di liquidità e di *funding*;
- il rischio operativo, in particolare la gestione della sicurezza delle informazioni e della continuità operativa<sup>2</sup>;
- la redditività e il più ampio quadro del modello di *business* in collegamento con
- la *governance* interna, in particolare per accertare se questa consenta un rapido allineamento delle strategie e delle procedure correlate, nonché assicuri la capacità del *management* di garantirne una pronta applicazione.

## Valutazione complessiva nell'ambito dello SREP e punteggio

5. La valutazione complessiva nell'ambito dello SREP della sostenibilità economica di un ente dovrebbe rispecchiare le conclusioni della revisione prudenziale condotta in conformità del presente allegato congiuntamente all'esercizio del giudizio prudenziale del supervisore.
6. Nello SREP mirato e pragmatico 2020 i punteggi relativi ai profili di rischio e alla sostenibilità economica assegnati nel ciclo SREP precedente possono restare immutati.

## Calendario dello SREP nel 2020

7. Le autorità competenti dovrebbero adeguare e ampliare, ove appropriato, il ciclo SREP pragmatico 2020 al fine di facilitare la comprensione delle implicazioni della crisi e garantire una valutazione più robusta.

## Misure di vigilanza

### Requisiti del secondo pilastro (P2R)

8. A seguito dello SREP 2020, la determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi (P2R) a copertura del rischio di perdite inattese o di perdite attese non sufficientemente coperte dovrebbe mirare ad affrontare i rischi e le vulnerabilità che sono più rilevanti per l'ente nel contesto della crisi.

---

<sup>2</sup> Conformemente alle principali aree d'interesse descritte nella [dichiarazione dell'ABE sulla resilienza operativa digitale nella pandemia da COVID-19](#).

9. In sede di determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri (P2R) i requisiti già imposti a seguito del ciclo SREP precedente, ove lo si reputi opportuno, possono restare immutati. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti rispettino questi requisiti in ogni momento.
10. Le autorità competenti dovrebbero agire con flessibilità nell'adeguare la qualità del capitale che gli enti sono autorizzati a utilizzare per soddisfare i P2R, garantendo nel contempo una completa copertura del rischio e la composizione minima prevista dagli orientamenti SREP.
11. I Le problematiche di vigilanza riscontrate i nel ciclo SREP pragmatico 2020 dovrebbero essere affrontate prevalentemente mediante misure qualitative.

### Orientamenti per il secondo pilastro (P2G)

12. Nel determinare e stabilire gli orientamenti del secondo pilastro (P2G), le autorità competenti dovrebbero agire conformemente al modello di impegno minimo. Se giustificato da incertezze circa la sensibilità dell'ente agli scenari avversi, le autorità competenti possono mantenere gli orientamenti P2G determinati e stabiliti nel ciclo SREP precedente.
13. Qualora, nell'ambito del ciclo SREP pragmatico 2020, i fondi propri dell'ente scendano o rischino di scendere al di sotto del livello determinato dagli orientamenti P2G, le autorità competenti possono tollerare che l'ente operi temporaneamente al di sotto di tale livello, ma dovrebbero invitarlo a darne comunicazione senza indebito ritardo. Le autorità competenti dovrebbero avviare con l'ente interessato un dialogo di vigilanza rafforzato, adoperandosi per comprendere la tempistica – che potrebbe estendersi anche oltre il 2020 – per un eventuale ripristino del capitale P2G dell'ente.

### Lo SREP nel contesto transfrontaliero nel 2020

14. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti rilevanti dovrebbero adoperarsi per giungere alla comune determinazione relativamente a se il processo di revisione e valutazione prudenziale per il ciclo SREP 2020 debba essere eseguito con o senza l'applicazione del presente allegato a tutti i soggetti del gruppo. In ogni modo, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe poter decidere se il processo di revisione e valutazione prudenziale per il ciclo SREP 2020 debba essere eseguito con o senza l'applicazione del presente allegato all'impresa madre dell'UE, e le autorità competenti rilevanti dovrebbero fare lo stesso in riferimento ai soggetti del gruppo rientranti nell'ambito delle loro responsabilità di vigilanza.
15. Fatto salvo il paragrafo 14, ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 ai gruppi transfrontalieri, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti rilevanti dovrebbero discutere e aggiornare,

se necessario, il calendario per l'adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

16. Fatto salvo il paragrafo 14, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti rilevanti dovrebbero discutere nel collegio delle autorità di vigilanza le aree di attenzione della valutazione del rischio di capitale e di liquidità, tenendo conto dei principali rischi e vulnerabilità di cui al paragrafo 4 e prestando attenzione alle considerazioni connesse alle specificità dell'ente di cui al paragrafo 3.
17. In sede di applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione durante il ciclo SREP pragmatico 2020, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per garantire che sia mantenuto, laddove opportuno, il contenuto obbligatorio delle decisioni congiunte, ma nel contesto dello SREP pragmatico di cui ai presenti orientamenti.»

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).